

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3798

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALOI, PAZZAGLIA, RALLO, POLI BORTONE**

*Presentata il 29 maggio 1986*

**Ordinamento delle scuole di servizio sociale, riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale e istituzione dell'ordine professionale degli assistenti sociali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore operativo che più di ogni altro ha contribuito a rendere avvertibile al comune cittadino la presenza di una nuova volontà di rapporti tra il pubblico interesse e l'amministrazione pubblica è quello attinente allo sviluppo sociale.

La necessità dell'apporto qualificato degli assistenti sociali nelle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali, adeguato cioè alle rinnovate esigenze di interventi polivalenti intersettoriali, è ormai unanimemente riconosciuta.

L'assistente sociale viene oggi configurato come un operatore sociale, che applicando i principi, le conoscenze, ed i metodi specifici del servizio sociale, svolge attività professionale nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali a favore di persone, gruppi e comunità, per

prevenire e risolvere situazioni di bisogno e per promuovere prestazioni e servizi sociali più efficienti, in una prospettiva globale di interventi socio-amministrativo-assistenziali, diretti a porre il cittadino nella condizione di essere egli stesso l'artefice principale della propria esistenza.

Sin dall'inizio della propria attività, nel lontano dopoguerra, la professione di assistente sociale ha acquisito non pochi riconoscimenti positivi, come quello espresso dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria e sui mezzi per combatterla nel 1950, che vedeva nel servizio sociale « uno strumento indispensabile e di moderna vita associata ». Ed è un fatto, oggi, che gli assistenti sociali siano inseriti nell'amministrazione diretta ed indiretta dello Stato, in ogni branca del suo ordinamento.

La stessa Costituzione, del resto, stabilisce all'articolo 38 che l'assistenza sociale è un diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

Il « raggiungimento di un compiuto sistema di sicurezza sociale per la rimozione delle cause di emarginazione e per la reale integrazione dei servizi di assistenza sanitari e sociali », così come recita l'articolo 3 della legge regionale Calabria 2 giugno 1980, n. 18, è anche uno degli obiettivi prioritari nei progetti in via di attuazione e sviluppo presso gli Enti locali, che in questa nuova e moderna visione dei servizi sociali assumono un ruolo di primaria importanza, in quanto strutture partecipative più vicine alle esigenze dei cittadini.

Tuttavia, pur essendo tutti convinti dell'importanza che la funzione dell'assistente sociale è venuta oggi a rivestire e rivestirà nell'immediato futuro, mette conto porre in evidenza la paradossale situazione secondo cui lo Stato impiega dei professionisti in compiti estremamente delicati e socialmente rilevanti, senza che in alcun modo ne sia disciplinata l'acquisizione del titolo professionale e ne sia garantita la qualificazione professionale.

Il nostro ordinamento statale non ha ancora riconosciuto il diploma di assistente sociale, che viene rilasciato dalle scuole di servizio sociale, alle quali si accede, in genere, con un titolo di studio valido per l'accesso alle facoltà universitarie.

Carenza, questa, cui fino ad oggi non si è rimediato, nonostante siano stati presentati diversi provvedimenti specifici, nel corso delle precedenti legislature e della presente.

Va rilevato, altresì, come in assenza di una precisa normativa sulla idoneità delle sedi di formazione degli assistenti sociali, si siano venute a determinare delle notevoli disorganicità nella istituzione e nel funzionamento di dette scuole, che hanno avuto come conseguenza negativa la proliferazione di scuole di dubbia serietà e dalla impostazione scientifica molto approssimativa che, in ultima analisi, dequalificano la professionalità dell'operatore sociale, quando ad esempio consentono il conseguimento del diploma di assistente sociale attraverso corsi biennali, semestrali, se non addirittura per corrispondenza. Basti pensare che nel 1974, ad un concorso per assistenti sociali indetto dal Ministero di grazia e giustizia, si sono presentati candidati provenienti da ben 102 scuole di servizio sociale!

S'impone quindi, una regolamentazione delle scuole esistenti, per realizzare una omogeneità giuridica, didattica, culturale e professionale per chi intende avviarsi a questa importantissima attività, sempre più rispondente alle esigenze e alle metodiche di una moderna concezione dei servizi sociali pubblici, nel quadro della sicurezza sociale.

Tenuto conto, inoltre, che le regioni hanno da tempo cominciato a legiferare nel settore dell'assistenza, della sanità e dei servizi sociali, delegando in massima parte ai comuni l'approntamento di strutture socio-assistenziali idonee e gli interventi stessi, appare essenziale ed inderogabile l'istituzione dell'ordine professionale degli assistenti sociali, ai fini dell'identificazione del loro ruolo e delle loro funzioni, e per garantire l'esercizio stesso della professione da parte del personale seriamente qualificato, che già opera nelle amministrazioni pubbliche e in istituzioni private.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE  
DI SERVIZIO SOCIALE

## ART. 1.

*(Scuole di servizio sociale).*

1. Le scuole di servizio sociale, al termine di un corso triennale di studi, rilasciano il diploma di assistente sociale, che costituisce titolo valido per l'accesso alle carriere dei servizi sociali presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

## ART. 2.

*(Titoli per l'ammissione alle scuole).*

1. Per l'ammissione alle scuole è richiesto il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso ad una facoltà universitaria.

2. Per conseguire il diploma di assistente sociale, gli studenti devono superare un corso triennale di studi, ed effettuare il tirocinio per un periodo minimo di cinque mesi per anno di corso con una frequenza di almeno due terzi delle ore di lezione afferenti ogni singola materia.

3. Al termine di ogni anno sono obbligatori gli esami orali e pratici per poter essere ammessi all'anno successivo. A conclusione del corso triennale si sostiene un esame generale per il conseguimento del diploma mediante discussione di una tesi scritta, davanti ad un'apposita commissione.

## ART. 3.

*(Materie d'insegnamento).*

1. Le materie d'insegnamento obbligatorie, sono impartite per un intero anno o

biennio o per un triennio accademico, e per non meno di tre ore settimanali di lezioni.

2. L'insegnamento delle discipline di base e di quelle professionali è integrato da esercitazioni pratiche di tecniche operative della durata non inferiore a due ore settimanali per ciascuna materia.

3. Gli insegnamenti di base comprendono le seguenti discipline:

- a) psicologia;
- b) sociologia;
- c) antropologia;
- d) filosofia morale e sociale;
- e) diritto di famiglia e legislazione sociale;
- f) diritto del lavoro e legislazione sociale;
- g) elementi di diritto pubblico e legislazione assistenziale;
- h) biologia e fisiologia umana;
- i) igiene e medicina sociale;
- l) storia delle istituzioni politiche e sociali;
- m) una lingua straniera.

4. Gli insegnamenti professionali comprendono le seguenti discipline:

- a) servizio sociale e politica sociale;
- b) servizio sociale a livello individuale;
- c) servizio sociale di gruppo;
- d) amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali;
- e) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale;
- f) etica professionale.

5. L'insegnamento delle discipline è impartito da docenti universitari o professionisti nel ramo, oppure esperti nelle materie e muniti di titoli specifici.

6. L'insegnamento delle materie tecnico-professionali è svolto da assistenti sociali qualificati nel settore didattico e professionale.

7. Le esercitazioni pratiche e di tirocinio sono dirette da esperti ed operatori del settore. I tirocini, effettuati sotto la guida di assistenti sociali esperti si concludono con una votazione di merito.

8. Il personale insegnante deve possedere i requisiti di idoneità all'insegnamento secondario od universitario.

## CAPO II.

RICONOSCIMENTO LEGALE DELLE SCUOLE NON STATALI DI SERVIZIO SOCIALE E DEL TITOLO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE.

### ART. 4.

*(Riconoscimento delle scuole non statali).*

1. Le scuole di servizio sociale non statali per essere operanti devono ottenere il riconoscimento legale, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per istituzioni analoghe.

2. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

3. La vigilanza sulle scuole di servizio sociale compete al Ministero della pubblica istruzione.

### ART. 5.

*(Titolo professionale).*

1. Ai diplomati delle scuole di servizio sociale legalmente riconosciute, che chiedono l'iscrizione ad una facoltà universitaria con corsi di studi affini, può essere concessa, su conforme parere del Consiglio di facoltà, l'iscrizione ad anni successivi al primo o la convalida parziale o totale degli esami sostenuti.

2. Gli assistenti sociali, che hanno conseguito il titolo prima della entrata in vigore della presente legge in scuole non statali di servizio sociale, sulla base di un corso di studi di durata triennale, ovvero biennale se conseguito anteriormente all'anno accademico 1958-1959, e che sono in possesso del diploma di scuola media superiore, possono ottenere il riconoscimento legale del titolo acquisito, previo esame-colloquio da sostenere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, davanti a commissioni nominate dal Ministero della pubblica istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esonerati da tale esame i diplomati delle scuole dirette a fini speciali di servizio sociale annesse alle università statali o legalmente riconosciute; il titolo rilasciato da dette scuole ha valore legale a tutti gli effetti.

#### ART. 6.

*(Norme di rinvio).*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modifiche.

#### CAPO III.

##### ISTITUZIONE DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.

#### ART. 7.

*(Oggetto della professione).*

1. L'assistente sociale è un professionista, che, mediante competenze specifiche, contribuisce a promuovere ed attuare un complesso sistema di servizi sociali, per dare adeguate risposte alle istanze dei



cittadini, ai bisogni dei singoli, dei gruppi e delle comunità. Il suo intervento professionale si caratterizza nella capacità di incidere, attraverso un approccio globale, sui fattori psicologici, culturali e strutturali che determinano squilibri tra bisogni e risorse.

2. L'assistente sociale, nell'esercizio della sua professione:

a) riconosce e rispetta la dignità, il valore e l'individualità della persona umana, considerata nelle sue caratteristiche precipue ed ambientali;

b) è tenuto ad accettare l'autodeterminazione dell'utente, il quale conserva la piena responsabilità delle proprie azioni;

c) è tenuto al segreto professionale;

d) è tenuto a tutelare la dignità e il prestigio della professione;

e) ha il dovere di qualificare ed aggiornare la propria formazione professionale, in rapporto allo sviluppo delle scienze sociali e alle nuove esigenze derivanti dai mutamenti sociali;

f) è tenuto, in caso di calamità pubblica, a mettersi a disposizione della amministrazione da cui dipende;

g) è tenuto a rifiutarsi alla richiesta di interventi contrastanti con i contenuti etici dalla sua professione.

#### CAPO IV.

##### COLLEGI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.

#### ART. 8.

*(Circoscrizione territoriale).*

1. In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno trenta assistenti sociali, è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

2. Se il numero degli assistenti sociali è inferiore a trenta, essi sono iscritti nell'albo di un collegio vicino determinato dal consiglio nazionale.

ART. 9.

*(Composizione del consiglio del collegio -  
Eleggibilità dei consiglieri).*

1. Il consiglio del collegio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

2. Gli iscritti nell'albo eleggono il consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.

3. I componenti del consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 10.

*(Cariche del consiglio).*

1. Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il consiglio è composto almeno di sette membri, si deve eleggere anche un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. In mancanza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo, e a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 11.

*(Attribuzioni del presidente).*

1. Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

## ART. 12.

*(Attribuzioni del Consiglio).*

1. Il consiglio del collegio, oltre le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme di legge:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per la indipendenza del collegio;

d) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonché tra questo ed i loro clienti;

f) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;

g) designa i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

l) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del collegio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

## ART. 13.

*(Riunioni consiliari).*

1. Il presidente del collegio convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qual-

volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### ART. 14.

*(Decadenza dalla carica di consigliere).*

1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica.

#### ART. 15.

*(Sostituzione dei componenti del consiglio).*

1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

3. Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero consiglio.

4. Il presidente adotta, in casi d'urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio.

#### ART. 16.

*(Scioglimento del consiglio).*

1. Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non sia in grado di funzionare o, se ricorrano altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento o di mancata sostituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

4. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

#### ART. 17.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

1. Ogni collegio con più di cento iscritti ha un collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti.

3. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

4. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### ART. 18.

*(Assemblea).*

1. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del collegio per la durata di detto termine.

2. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei voti.

4. Il presidente e il segretario del consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

5. Costata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

6. Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del consiglio del collegio.

#### ART. 19.

*(Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti).*

1. L'assemblea generale degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

#### ART. 20.

*(Convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti).*

1. Per l'elezione del consiglio del collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

3. L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità della assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

4. I componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta con voto segreto, validamente espresso per mezzo di schede, contenenti un numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere.

5. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

6. Non è ammesso il voto per delega.

7. È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.

8. Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

9. L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

10. Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

11. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

#### ART. 21.

*(Reclami contro i risultati delle elezioni).*

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo del collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

## ART. 22.

*(Assemblee straordinarie).*

1. Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo o nell'elenco del collegio. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

## CAPO V.

## CONSIGLIO NAZIONALE.

## ART. 23.

*(Sede e composizione del Consiglio nazionale).*

1. Il Consiglio nazionale degli assistenti sociali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Esso è composto di undici membri eletti dai consigli dei collegi fra coloro che abbiano una anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo.

3. Ogni consiglio di collegio non può eleggere più di un candidato.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

5. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data, e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il



candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

6. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

7. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I quattro anni decorrono dalla data del Bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

8. I consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

9. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

#### ART. 24.

*(Cariche).*

1. Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente e un segretario.

#### ART. 25.

*(Incompatibilità - Sostituzione dei componenti).*

1. Non si può far parte contemporaneamente del consiglio di un collegio e del Consiglio nazionale.

2. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio del collegio.

3. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio nazionale, i candidati, compresi nella gradatoria formata a termini dell'articolo 23, comma 5, che, dopo quegli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

## ART. 26.

*(Attribuzioni).*

1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila per il regolare funzionamento dei consigli dei collegi;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti degli assistenti sociali presso Commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento;

g) decide in via amministrativa su ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione nell'albo e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dei collegi;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di propria competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 27.

*(Riunioni consiliari).*

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo; e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### ART. 28.

*(Notificazione delle decisioni).*

1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al consiglio del collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

#### ART. 29.

*(Reclami).*

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio del collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

## CAPO VI.

## CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

## ART. 30.

*(Albo degli assistenti sociali).*

1. Il consiglio di ciascun collegio custodisce l'albo degli assistenti sociali.

2. Il consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme.

3. L'albo, a cura del consiglio del collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai capi della Corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dei collegi.

4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

## ART. 31.

*(Divieto di iscrizione in più albi  
- Anzianità).*

1. Non si può essere iscritti che in un solo albo degli assistenti sociali. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

3. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

## ART. 32.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'albo).*

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di residenza nella provincia nel cui albo si chiede l'iscrizione;

d) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

e) diploma di scuola secondaria superiore;

f) diploma di assistente sociale;

g) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni agli albi professionali.

2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio.

3. Non possono essere iscritti all'albo coloro che hanno riportato condanna penale che importa interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

4. L'iscrizione è deliberata dal consiglio del collegio entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale, che decide sulla domanda d'iscrizione.

5. Il provvedimento di rigetto della domanda d'iscrizione all'albo deve essere motivato e notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

### ART. 33.

*(Domanda di iscrizione nell'albo).*

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su carta bollata e corredata dei documenti di cui all'articolo 32, nonché dalla ricevuta di pagamento della

prescritta tassa, deve essere diretta al consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. Il consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

4. La deliberazione, adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

5. Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

#### ART. 34.

##### *(Trasferimento di residenza).*

1. L'assistente sociale che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare oppure è sospeso dall'esercizio della professione.

4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

## CAPO VII.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO —  
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

## ART. 35.

*(Cancellazione dall'albo).*

1. Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio del collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- a) nei casi di incompatibilità;
- b) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e d) dell'articolo 32, salvi i casi di radiazione;
- c) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

2. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni del consiglio del collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

4. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. L'assistente sociale cancellato dall'albo ha diritto di esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione.

## ART. 36.

*(Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo - Azione disciplinare).*

1. L'assistente sociale che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvo il disposto dell'articolo 39, commi 2 e 3, il consiglio del collegio che custodisce l'albo in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, oppure su richiesta degli interessati.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio costituito nella sede della corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio costituito nella sede della corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

#### ART. 37.

*(Sanzioni disciplinari).*

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

#### ART. 38.

*(Censura).*

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

#### ART. 39.

*(Casi di radiazione).*

1. La radiazione è pronunciata contro l'assistente sociale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'in-



dustria ed il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

3. Importano parimenti la radiazione di diritto:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione per una eguale durata;

b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

4. La radiazione nei casi previsti nei commi 2 e 3 del presente articolo è dichiarata dal consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

#### ART. 40.

*(Casi di sospensione).*

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dai casi previsti nell'articolo 39, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1, 2, 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione è dichiarata dal consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

3. Il consiglio del collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale,

nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per questo ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

4. Nei casi previsti nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1 ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

5. L'assistente sociale cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

#### ART. 41.

*(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).*

1. L'assistente sociale iscritto nell'albo che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

#### ART. 42.

*(Istruttoria del procedimento disciplinare).*

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 39, comma 4, e 40, comma 2, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il consiglio per l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

#### ART. 43.

*(Ricusazione ed astensione).*

1. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura

civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede della corte d'appello viciniore.

4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

#### ART. 44.

*(Notificazione delle deliberazioni).*

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia.

#### ART. 45.

*(Ricorso al Consiglio nazionale).*

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

## ART. 46.

*(Riammissione dei radiati).*

1. L'assistente sociale radiato dall'albo può essere riammesso, purché siano trascorsi sei anni almeno dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta, la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

## ART. 47.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare).*

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

## CAPO VIII.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## ART. 48.

*(Notificazioni e comunicazioni).*

1. Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

## ART. 49.

*(Prima formazione dell'albo).*

1. Per la prima formazione dell'albo gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano, nella cancelleria della corte d'appello, domanda di iscrizione.

2. Decorso tale termine, il presidente della corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di quattro ragionieri e

periti commerciali iscritti nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

3. La commissione prende in esame le domande e forma un albo per ciascun circondario del distretto, osservate le norme della presente legge. La formazione dell'albo dev'essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

4. Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

5. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 29.

#### CAPO IX.

##### DISPOSIZIONI FINALI.

#### ART. 50.

*(Inquadramento sui livelli dello Stato).*

1. L'assistente sociale non può essere inquadrato ad un livello funzionale-retributivo inferiore all'ex gruppo B del personale dello Stato o ad equipollente categoria prevista dagli ordinamenti diversi da quelli statali.

#### ART. 51.

*(Iscrizione degli assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni).*

1. Nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali senza sostenere gli esami previsti dall'articolo 5, tutti coloro che sono in organico con la qualifica specifica di assistente sociale presso le amministrazioni statali, parastatali o comunque pubbliche.

## ART. 52.

*(Iscrizione di assistenti sociali privi del prescritto titolo di studio).*

1. Nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere iscritti nell'albo degli assistenti sociali coloro che, pur essendo sforniti del titolo di cui all'articolo 32, comma 1, lettera e), siano in possesso del diploma di assistente sociale, conseguito a compimento di un corso biennale di studi, anteriormente all'anno 1960.